

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 487

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, STEGAGNINI, ZOPPI, DAL CASTELLO,  
ROSSI**

*Presentata il 2 agosto 1979*

**Riconoscimento del grado di ufficiale di complemento  
agli allievi del V corso allievi ufficiali alpini**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 15 febbraio 1943 iniziava a Merano (presso la sede del 5° reggimento alpini) il V Corso allievi ufficiali alpini di complemento, con la denominazione di LXII battaglione istruzione AUC.

Il corso precedente aveva avuto luogo nella stessa sede, nel periodo dal 15 agosto al 20 dicembre 1942, per cui quello iniziato il 15 febbraio 1943 sarebbe dovuto durare fino al 20 giugno dello stesso anno. Quindi gli allievi sarebbero stati trasferiti alla scuola di Bassano del Grappa per il completamento del corso.

Il LXII battaglione istruzione AUC era comandato dall'allora tenente colonnello

Fedele Martinoja, ora generale di divisione nella riserva.

Dipendeva, per l'addestramento, dalla Direzione corsi che aveva sede in Bologna, retta dal generale di corpo d'armata Majoli.

La Direzione corsi agiva secondo le disposizioni emanate dallo stato maggiore esercito ed inviava spesso a Merano, generali e colonnelli per ispezioni. Fra questi il capo dell'ufficio addestramento dello stato maggiore esercito, generale di corpo d'armata Emilio Faldella.

Il 1° luglio 1943, il LXII battaglione anziché essere inviato alla scuola di Bassano del Grappa in conseguenza di intervenuti avvenimenti bellici, veniva trasfe-

rito da Merano a Tarquinia, ove doveva continuare le istruzioni e nel contempo essere impiegato con compiti di difesa costiera e di aeroporti.

Il LXII battaglione era mobilitato a tutti gli effetti con circolare n. 766 dello stato maggiore esercito del 1° luglio 1941. In base alla circolare n. 5.000 stato maggiore esercito del 1943, la zona costiera in cui il battaglione era venuto a trovarsi veniva considerata zona operativa.

Durante la permanenza a Tarquinia e fino all'8 settembre 1943, il LXII battaglione in effetti aveva continuato le istruzioni e portato a termine il programma di addestramento come se gli allievi fossero stati alla scuola di Bassano del Grappa, e così fino agli esami di fine corso regolarmente effettuati.

Così si coronavano anche i frequenti rapporti di comune intesa che intercorrevano fra i comandanti delle due rispettive unità, intesa perfetta e coordinata sul piano della riuscita dei programmi che dovevano portare alla nomina degli allievi al grado di sottotenente.

Sopraggiunto l'8 settembre 1943, il LXII battaglione si comportò in modo lodevolissimo, restando compatto fino al giorno 12 e fronteggiando le truppe germaniche che si erano scaglionate lungo l'Aurelia e lungo le rotabili a nord di Tarquinia.

Finita la guerra e ritornata la normalità, questi allievi ufficiali rimasero tali ed ancor oggi sono caporali allievi ufficiali.

Trattasi di allievi ufficiali che avevano portato a termine l'intero corso e sostenuto i relativi esami finali e quindi nelle condizioni richieste per la nomina al grado di sottotenente di complemento.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge — che non comporta onere finanziario — tende a regolarizzare una situazione in conformità di quanto s'è già fatto da parte della Camera e del Senato della Repubblica per il riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9° corso navale del 1943, riconoscimento avvenuto con legge 18 dicembre 1973, n. 858, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1974.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il V corso allievi ufficiali alpini di complemento, con la denominazione di LXII battaglione istruzione allievi ufficiali di complemento, per la nomina ad ufficiale di complemento dell'esercito, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di sottotenente.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica è attribuita nella riserva di complemento.

## ART. 2.

La nomina è conferita tenuto conto del parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

## ART. 3.

Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporta, in favore di coloro che ne beneficiano, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.